



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
T- 760/15, del 24 settembre 2019, ECLI:EU:T:2019 :669	Regno dei Paesi Bassi contro Commissione europea	Settima Sezione ampliata (Tribunale)	azione diretta	NL	-	-	-	principio di libera concorrenza	Aiuti di Stato – Aiuti posti in esecuzione dai Paesi Bassi – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegale disponendone la restituzione – Decisione fiscale anticipata (tax ruling) – Prezzo di trasferimento – Calcolo della base imponibile – Vantaggi - Sistema di riferimento – Autonomia fiscale e procedurale degli Stati membri
Classificazione									
- Diritto primario - Aiuti di Stato									
Questione pregiudiziale									
N/A									
Dispositivo									
Le cause T-760/15 e T-636/16 sono riunite ai fini della sentenza. La decisione (UE) 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks, è annullata. La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle del Regno dei Paesi Bassi, della Starbucks Corp. e della Starbucks Manufacturing Emea BV L’Irlanda sopporterà le proprie spese.									
Nota redazionale									
<p>Con la sentenza in commento il Tribunale della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha annullato la decisione della Commissione europea che qualificava come aiuto di Stato un accordo preventivo in materia di prezzi concluso dalle autorità fiscali dei Paesi Bassi con la società Starbucks Manufacturing Emea BV (in prosieguo: SMBV).</p> <p>La pronuncia, pur avendo annullato la decisione della Commissione, si caratterizza per aver avallato l’utilizzo dell’arm’s length principle in tema di aiuti di Stato. In particolare, il Tribunale ha confermato la competenza della Commissione a valutare la compatibilità con l’articolo 107 TFUE degli accordi preventivi concessi dagli Stati membri alle multinazionali alla luce di un autonomo principio di libera concorrenza.</p> <p>La SMBV, beneficiaria dell’accordo preventivo, è una controllata del gruppo statunitense Starbucks e opera come torrefattore, distributore e rivenditore al dettaglio di caffè. Per lo svolgimento delle sue attività, acquista chicchi di caffè da un’altra controllata del gruppo (la SCTC, con sede in Svizzera) e riceve in licenza alcuni marchi Starbucks, tecnologia e know-how dalla sua azionista Alki LP (società con sede in UK), a fronte del pagamento di una royalty, sulla base di un roasting agreement. Punto di partenza del ragionamento della Commissione è rappresentato dal principio di diritto stabilito nel caso Forum 187, in cui la Corte di Giustizia ha ritenuto sussistente un vantaggio selettivo nell’ipotesi di misura fiscale che consenta al contribuente di definire prezzi di trasferimento infragruppo non prossimi a quelli che sarebbero praticati in un regime di libera concorrenza tra imprese indipendenti che negoziano in circostanze analoghe. La Commissione ha qualificato l’accordo in questione come contrario al sistema generale di tassazione dei redditi neerlandese, soprattutto con riferimento al livello delle royalty pagate ad Alki LP e al prezzo dei chicchi di caffè pagato a SCTC.</p> <p>In particolare, la Commissione sostiene che la relazione sui prezzi di trasferimento non avrebbe analizzato l’operazione per la quale era stato effettivamente richiesto e concesso l’APP, e cioè le royalty pagate da SMBV ad Alki LP per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione (prima linea di ragionamento). Di conseguenza, non sono state individuate ed analizzate e comparate le operazioni controllate e non controllate pertinenti, e a tal proposito la scelta del metodo TNMM nel caso di specie risulterebbe errata. L’Istituzione procede ad una autonoma comparazione, individuando diversi accordi di produzione tra il gruppo Starbucks e terzi, ed accordi sottoscritti da competitor con terzi. Il risultato di tale analisi conduce la Commissione a ritenere che SMBV non avrebbe tratto alcun profitto dall’uso dei diritti di proprietà intellettuale oggetto delle royalty, il cui livello esatto di libera concorrenza avrebbe dovuto essere zero. In via subordinata, la Commissione sostiene che, pur ritenendo il TNMM adeguato, esso sia comunque stato applicato in modo errato.</p> <p>Il Tribunale ha respinto parte delle argomentazioni sollevate dal gruppo Starbucks e dai Paesi Bassi, e ha statuito che rientra nell’esercizio di competenze della Commissione l’utilizzo del principio di libera concorrenza, quale strumento per verificare se le operazioni infragruppo siano remunerate come se negoziate tra società indipendenti e, di conseguenza, se una decisione tributaria anticipata conferisca un vantaggio al beneficiario ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale sostiene che la Commissione non sia riuscita a dimostrare che l’accordo preventivo in questione avesse conferito un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sancendo il principio di diritto per cui la semplice inosservanza di requisiti metodologici non comporta necessariamente una riduzione dell’onere fiscale. Sarebbe stato necessario dimostrare che gli errori metodologici individuati nell’accordo preventivo in questione non consentivano di giungere ad un’approssimazione attendibile di un risultato di libera concorrenza e che essi avevano portato ad una riduzione dell’utile imponibile rispetto all’onere fiscale derivante dall’applicazione delle ordinarie regole impositive di diritto nazionale a una società posta in una situazione di fatto analoga a quella della SMBV e che esercita le sue attività alle condizioni di mercato.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su rivista scientifica									